COMUNE DI CASALSERUGO
Provincia di Padova

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 4 del 29-09-2026

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO COMPRESO dal 01/10/2026 fino al 30/04/2027 (alcune misure sono più estese temporalmente)

IL SINDACO

PREMESSO che il miglioramento della qualità dell'aria rappresenta un fattore determinante per il benessere dei cittadini e per la tutela del patrimonio ambientale ed il suo perseguimento può avvenire, in conformità con la normativa vigente, sia con l'adozione di misure strutturali di lungo periodo, sia con l'applicazione di misure straordinarie;

TENUTO CONTO della Relazione Regionale della Qualità dell'Aria, relativa all'anno 2025 e redatta da ARPAV ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 11/2001, dalla quale emerge, pur in presenza di una sensibile e costante tendenza al miglioramento della qualità dell'aria, il permanere sulla pianura veneta di una diffusa criticità rispetto al PM10, caratterizzata dallo sforamento diffuso del valore limite per la concentrazione giornaliera pari a 50 $\mu g/m^3$;

VISTO il D.Lgs. 13/08/2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" ed in particolare l'art. 9, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure utili a limitare le principali sorgenti di emissione al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, e che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 $\mu g/m^3$ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

PREMESSO che la Regione Veneto con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004, ha approvato il Piano Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), quale strumento di valutazione della qualità dell'aria, nonché come documento strategico per la predisposizione delle misure di contrasto all'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio regionale;

CONSIDERATO che il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi "piani di qualità dell'aria" modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

TENUTO CONTO che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottata con DGR n. 480 del 02/05/2024, ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A., con D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;

DATO ATTO che, le misure straordinarie finalizzate a contenere le emissioni dirette di PM e dei principali precursori (NOx e NH3) adottate in risposta alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea sopra menzionata con la D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021, sono state recepite nell'aggiornamento PRTRA con la D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;

VISTA la D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il "*Nuovo Accordo di Bacino Padano*", recante una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal P.R.T.R.A., nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

RILEVATO che deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche, come richiamato nelle Azioni di Piano AG.2, AG.3. In particolare, con riferimento all'Azione di Piano AG.3.a devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili;

PRESO ATTO dell'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale provinciale riunito il 08/09/2026, esplicitato nella Disposizione n. 46 approvata nel medesimo incontro, acquisita al Protocollo Provinciale n. 66394 del 22.09.26 e recante le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da applicare secondo i livelli di allerta 0 "Verde", 1 "Arancio", 2 "Rosso", nei seguenti ambiti:

- circolazione stradale*;*
- istituzione delle domeniche ecologiche*;*
- installazione e utilizzo degli impianti termici;
- disposizioni sulla dispersione termica
- abbruciamenti di residui vegetali;
- disposizioni su falò tradizionali, fuochi d'artificio e barbecue;

PRECISATO
che le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare durante il semestre ottobre-aprile, sono modulate in funzione dei livelli di allerta 0 "verde",1"arancio", 2 "rosso", in relazione alla valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

RILEVATO che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 avviene sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati sulla qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti; che il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

RICHIAMATO il progetto MOVE-IN, avviato con la D.G.RV. n. 1045/2022 e descritto nel D.D.R. n. 230/2023, inserito tra le azioni operative dell'aggiornamento del P.R.T.R.A approvato con D.G.R. n. 377 del 15/04/2025, il quale costituisce una misura strutturale alternativa alle limitazioni del traffico;

PRECISATO che l'adesione dei Comuni agglomerato Padova e dei Comuni fuori agglomerato con più di 10.000 abitanti al Progetto Move-In, avviene tramite specifica ordinanza comunale, secondo le indicazioni della Regione del Veneto Direzione Ambiente e Transizione ecologica;

PRESO ATTO che le deroghe alle limitazioni della circolazione di cui alla presente ordinanza, individuate ai sensi della D.G.R. n. 836/2017 (Nuovo Accordo di Bacino Padano), in continuità con gli anni precedenti e coerentemente con quanto stabilito dall'Aggiornamento di Piano, hanno finalità di tipo pubblico, sociale e per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili; sono altresì esclusi dalle limitazioni i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f), g), n) del Codice della Strada e s.m.i.;

VISTO che ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, questo Comune risulta inserito nella zona "agglomerato";

VISTI:

- il D.L. n. 121/2023 convertito con Legge n. 155/2023;
- il D.L. n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 105 del 18.07.2025;

RICHIAMATA la L.R. n. 22 del 15.09.2026, con la quale il Consiglio Regionale, in accordo con la normativa nazionale sopracitata, ha demandato alla Giunta Regionale l'approvazione di idonee misure compensative che consentano di eguagliare, in termini di risparmio emissivo, la mancata applicazione del blocco strutturale della circolazione dei veicoli (categoria M e N) Euro 5 diesel dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con la DGVR n.1024 del 18.09.2026, ha approvato un pacchetto integrato di misure, articolato in misure compensative a carattere "cogente" e misure di

accompagnamento a carattere facoltativo, ma fortemente raccomandate al fine di massimizzare i connessi benefici di riduzione delle emissioni inquinanti;

DATO ATTO che le seguenti misure compensative, vincolanti e non derogabili, a carattere cogente, trovano applicazione nei Comuni dell'agglomerato di Padova, mediante propria ordinanza:

- A1) temporanea estensione di un'ora dell'attuale arco temporale in cui vige il divieto della circolazione urbana ai sensi dell'Azione T.3.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A., con ridefinizione della fascia oraria in **8.30 – 19.30**, per tutti i Comuni soggetti alla citata Azione di Piano;

- A2) temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con **avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027**, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R n. 412/1993, dei Comuni in fascia climatica E, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse;

SI DA ATTO che le misure compensative A1 e A2 sopra riportate previste dalla L.R. n. 22 del 15.09.2026 e dalla DGVR n.1024 del 18.09.2026, vanno integrate alla Disp. n. 46 del TTZ provinciale già approvata in data 08/09/2026;

RITENUTA opportuna, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche orografiche del territorio, favorevoli all'accumulo di agenti inquinanti soprattutto durante la stagione invernale, dando seguito alla DGRV n. 836 del 06/06/2017, alla D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021 e alla DGRV n. 377 del 15/04/2025, nonché ai sensi della Disp. n. 46 approvata in seduta plenaria dal T.T.Z. provinciale del 08/09/2026:

- l'istituzione delle misure di limitazione della circolazione stradale e le altre misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico di cui alla Disp. n. 46 del 08/09/2026;
- l'istituzione di una domenica ecologica al mese nel periodo compreso tra il 01/10/26 e il 30/04/27, nelle seguenti date: 04/10/26, 08/11/26, 06/12/26, 24/01/27, 28/02/27, 14/03/27, 18/04/27;
- l'istituzione nelle suddette date del divieto di circolazione (nelle seguenti vie :04/10/26 SP3 da via Cà Ferri a via Sperona - 08/11/26 via Firenze e via Bologna - 06/12/26 via Roma da via Gramsci a via Isonzo - 24/01/27 via Firenze e via Bologna - 28/02/27 via Roma da via Gramsci a via Isonzo -14/03/27 via Firenze e via Bologna - 18/04/27 via Roma da via Gramsci a via Isonzo), dalle ore 8:30 alle 18:30, ai veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi), fatta eccezione per i veicoli totalmente elettrici e quelli derogati;
- l'integrazione nel presente provvedimento delle misure compensative A1 e A2 di cui alla DGVR n. 1024 del 18.09.2026

VISTI:

- la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.L.gs 267/2000, art. 50 e 54 recante le competenze e le funzioni del Sindaco;
- L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

- il D.P.R. n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- l’art. 182 del D. Lgs. 152/2006;
- l’art. 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 “*Nuovo codice della strada*” e successiva revisione di cui alla L. n. 177 25/11/24, concernente la regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

ORDINA

1. l’istituzione del divieto di circolazione nel periodo dal 01/10/2026 e fino al 30/04/2027 (vale per la limitazione alla circolazione) limitatamente alle seguenti vie :04/10/26 SP3 da via Cà Ferri a via Sperona - 08/11/26 via Firenze e via Bologna - 06/12/26 via Roma da via Gramsci a via Isonzo - 24/01/27 via Firenze e via Bologna - 28/02/27 via Roma da via Gramsci a via Isonzo -14/03/27 via Firenze e via Bologna - 18/04/27 via Roma da via Gramsci a via Isonzo e le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera:

in condizione di allerta 0 “LIVELLO “VERDE”:

a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore **19:30** delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4;
- Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4;
- Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1; *(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);*
- Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1; *(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);*
- Ciclomotori e Motoveicoli categoria “L” Euro 0;

b) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- veicoli della categoria “N” “L” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda “lunga” ai semafori ove presente la specifica segnaletica verticale;

c) il divieto di circolazione di tutte le categorie di veicoli M (trasporto persone), N (trasporto merci), L, con le deroghe indicate al punto 1ter, che fa parte integrante della presente Ordinanza, nella fascia oraria **8.30 – 18:30**, nelle domeniche: **04/10/26, 08/11/26, 06/12/26, 24/01/27, 28/02/27, 14/03/27, 18/04/27;**

d) divieto assoluto* di combustione all’aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e potenziamento dei controlli; (*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).

e) limitazione di falò tradizionali e fuochi d’artificio (con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a), sono ammessi al massimo due eventi* complessivi in occasione dei festeggiamenti tradizionali; si prescrive inoltre che la biomassa utilizzata nei falò

sia ben stagionata e priva di residui (fogliame, tessuti, imballaggi ecc.) in modo da contenere al massimo l'impatto sulla qualità dell'aria *(*) si intende l'insieme dei festeggiamenti previsti e autorizzati dai Comuni nei due eventi dedicati ai festeggiamenti tradizionali e non il singolo falò;*

f) limite massimo di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

g) obbligo di:

- installazione di generatori di calore di potenza < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 15 mg/Nm^3 e COT non superiore a 35 mg/Nm^3; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*
- installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 5 mg/Nm^3 e COT non superiori a 2 mg/Nm^3, *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);*

h) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

i) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

j) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8; è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);

k) potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni della circolazione veicolare, dell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto;

in condizione di allerta 1 "LIVELLO ARANCIO"

a) Divieto di circolazione **tutti i giorni** dalle ore 8:30 alle ore **19:30** delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4; 5;
- Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2; *(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);*
- Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2; *(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);*
- Ciclomotori e Motoveicoli categoria "L" Euro 0, 1;

b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

c) divieto di:
- falò tradizionali, e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
- barbecue (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non afferenti ad attività economiche;

d) divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).

e) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

f) obbligo di:
- installazione di generatori di calore di potenza < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 15 mg/Nm^3 e COT non superiore a 35 mg/Nm^3; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*
- installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 5 mg/Nm^3 e COT non superiori a 2 mg/Nm^3, *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);*

g) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo

h) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;
(limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura; limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

i) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8. è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva).

in condizione di allerta 2 "LIVELLO ROSSO"

a) Divieto di circolazione **tutti i giorni** dalle ore 8:30 alle ore **19:30** delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2; *(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);*
- Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2; *(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);*
- Ciclomotori e Motoveicoli categoria "L" Euro 0, 1;
- Divieto di circolazione e di uso delle Macchine agricole e operatrici (artt. 57, 58 C.d.S.) con classificazione fino a Stage II solo in caso di allerta rossa prolungata (ossia 2 bollettini consecutivi);

b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

c) divieto di:
- falò tradizionali e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
- barbecue (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non afferenti ad attività economiche;

d) divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).

e) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

f) obbligo di:

- installazione di generatori di calore di potenza < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 15 mg/Nm^3 e COT non superiore a 35 mg/Nm^3; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);*
- installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 5 mg/Nm^3 e COT non superiori a 2 mg/Nm^3, *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);*

g) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

h) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;
(limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

i) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8., è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);

1.bis) la riduzione, temporanea, del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con **avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027**, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R n. 412/1993, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse;

2. (DEROGHE LIMITAZIONE DEL TRAFFICO) l'esclusione dalle limitazioni della circolazione di cui al punto 1. lett. c), per i veicoli appartenenti alle categorie indicate di seguito:

a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza;
e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

f) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
g) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
h) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
i) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio;
k) veicoli degli operatori che trasportano all'ingrosso o al dettaglio prodotti deperibili;
l) veicoli classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all'art. 54 comma 1 lettere f) e g) del D. Lgs. 285/1992 e all'art. 203 del DPR 495/1992, veicoli classificati come mezzi d'opera, di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del D. Lgs. 285/1992;

m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
o) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e muniti di titolo autorizzatorio del lavoratore;
p) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
q) autovetture che effettuano il car-pooling, ossia trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti.
r) autoveicoli, ciclomotori, motoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) in occasione delle relative manifestazioni;
s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
t) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3, Euro 4 a gasolio relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio); veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 5 a gasolio limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio), dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15:00 alle 17:30;
u) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro e titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio); veicoli (N1, N2, N3) a gasolio, operanti nei cantieri collegati ai fondi del PNRR, anche eventualmente prorogati, qualora vi siano motivati effettivi impatti penalizzanti delle limitazioni per i mezzi, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro e titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere;
v) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

W) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
x) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti di titolo autorizzatorio; nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;
y) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
z) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori;
aa) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio; è ammesso altresì il car pooling per i veicoli degli accompagnatori, per il medesimo servizio e con titolo autorizzatorio;
bb) veicoli privati di cui agli artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. nel periodo di nessun allerta (colore verde) e nel periodo livello allerta 1 (colore arancio) da sabato 12/12/2026 a mercoledi 06/01/2027; inoltre viene prevista una deroga per tutti i veicoli e per tutti i livelli nei giorni 25/12/2026 e 26/12/2026)
cc) veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
ee) Autoveicoli, Motoveicoli e Ciclomotori destinati alla rottamazione o alla radiazione per esportazione, in attesa della consegna del nuovo mezzo" (da comprovare mediante copia dell'atto di acquisto e titolo autorizzatorio).
ff) sono esentati i veicoli aderenti al progetto MoVe-IN in quanto misura alternativa alle limitazioni del traffico, così come previsto dalla DGRV n. 1045/2022, L.R n. 24 del 12.09.2023, DGRV n. 1143 del 19/09/2023 e D.D.R. n. 230/23 limitatamente ai periodi nessuna allerta (colore verde)

2bis. (DEROGHE DOMENICHE ECOLOGICHE) l'esclusione dalle limitazioni della circolazione in occasione delle domeniche ecologiche, di cui al punto 1c) per i veicoli appartenenti alle categorie indicate di seguito:

a. veicoli provvisti di motore esclusivamente elettrico;

b. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, autovetture del servizio "Car-Sharing";

c. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;

d. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, tra cui (l'acquisto di beni di prima necessità) muniti di titolo autorizzatorio;

e. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

f. veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;

g. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;

h. veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

i. veicoli dei soggetti impegnati nell'organizzazione dei vari eventi, all'interno dell'area soggetta a limitazioni, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività dirette allo svolgimento degli stessi, muniti di titolo autorizzatorio;

j. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e muniti di titolo autorizzatorio del lavoratore;

k. veicoli (N1, N2, N3) a gasolio, operanti nei cantieri collegati ai fondi del PNRR, anche eventualmente prorogati, qualora vi siano motivati effettivi impatti penalizzanti delle limitazioni per i mezzi, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro e titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere;

l. veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

m. veicoli utilizzati per recarsi a cerimonie nuziali, battesimi, confessioni, comunioni, cresime, 50° e 60° anniversario di matrimonio, muniti di titolo autorizzatorio, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (*colore verde*);

n. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;

o. veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;

p. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;

q. veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società sportiva e di titolo autorizzatorio, o veicoli privati per il trasporto collettivo degli atleti, organizzato dalle società sportive muniti di titolo autorizzatorio lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti. Per i Comuni interessati: “In occasione della Maratona del 18 aprile 2027 la deroga viene estesa anche ai veicoli per il trasporto dei partecipanti iscritti alle manifestazioni sportive, dei direttori e giudici di gara, per recarsi al luogo dell’evento sportivo, lungo gli itinerari strettamente necessari;

Ai fini del presente provvedimento si definisce **“Titolo Autorizzatorio”** un’autocertificazione (fac-simile Allegato E2) che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il “Titolo Autorizzatorio” dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.

ALL. 1 AUTOCERTIFICAZIONE DEROGHE LIMITAZIONE CICOLAZIONE
ALL. 2 AUTCERTIFICAZIONE DEROGHE DOMENICHE ECOLOGICHE

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Sindaco
CECCHINATO MATTEO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.